



PROT. N. 4284

POZZA DI FASSA, 3 maggio 2014

OGGETTO: **Ordinanza n. 19/2014 – CONTINGIBILE ed URGENTE**

IL SINDACO

Considerato che nella giornata del 29 aprile 2014 si è verificato uno smottamento di massi di notevoli dimensioni lungo la strada della Val de Sèn Nicolò in località “Vidor” in corrispondenza del ponte sul rio San Nicolò, e che nei giorni seguenti si sono verificati altri episodi di franamento sia verso monte che verso valle;

Preso atto che con ordinanze n. 17/2014 e n. 18/2014 del 30.04.2014, si è provveduto alla chiusura del tratto di strada interessato dallo smottamento, all’evacuazione degli edifici della zona ed alla regolamentazione della circolazione subordinata ad apposito servizio di sicurezza;

Appurato che da ripetuti sopralluoghi nella zona interessata e dalle varie ricognizioni aeree effettuate è costantemente emersa l’instabilità della zona soprastante la località “Vidor” denominata “la Meta”, che rende al momento pericolosa ogni attività di disaggio per la fase di movimento a cui è soggetto il terreno;

Constatato che, in attesa delle necessarie valutazioni in ordine alla messa in sicurezza della zona, esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della zona e delle persone ivi presenti in relazione ai possibili smottamenti che potrebbero ancora verificarsi;

Ritenuto necessario ed urgente adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità della collettività locale;

Considerato che, a seguito della calamità pubblica sopra descritta, occorre provvedere immediatamente a predisporre una viabilità alternativa in attesa di mettere in sicurezza il tratto di strada a ridosso della zona interessata dallo smottamento;

Valutata l’opportunità di usufruire della viabilità di accesso all’azienda agricola contraddistinta dalla p.ed. n. 862 e di proseguire il tracciato sui fondi privati seguendo un tracciato pedonale fino al campeggio “Vidor” per poi seguire la viabilità interna al campeggio e ricongiungersi alla strada comunale della Val de Sèn Nicolò, esclusivamente per i veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t;

Visto l’art. 32 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L in tema di provvedimenti del Sindaco contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti gli artt. 8 e 35 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;

Visto l’Art. 13 dello Statuto Comunale;

In qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

DICHIARA

inagibili il tratto della strada della Val San Nicolò in località Vidor dall’intersezione con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. n. 2479/3 (accesso azienda agricola Pescol) alla strada di accesso al campeggio “Vidor”, l’intero tratto della strada forestale “de Boresch” ed il tracciato della pista da sci “Buffaure” nel tratto dall’intersezione con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. n. 2479/3 (accesso azienda agricola Pescol) alla vecchia centrale elettrica;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 17/2014 del 30.04.2014;
2. la revoca del punto 2. dell'ordinanza n. 18/2014 del 30.04.2014;
3. l'istituzione del "divieto di transito" per tutte le persone e tutti i veicoli sulla strada della Val San Nicolò in località "Vidor" dall'intersezione con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. n. 2479/3 (accesso azienda agricola Pescol) alla strada di accesso al campeggio "Vidor", sull'intero tratto della strada forestale "de Boresch" e sul tracciato della pista da sci "Buffaure" nel tratto dall'intersezione con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. n. 2479/3 (accesso azienda agricola Pescol) alla vecchia centrale elettrica;
4. I veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t sono autorizzati a transitare a passo d'uomo sul tracciato appositamente predisposto, usufruendo della viabilità di accesso all'azienda agricola contraddistinta dalla p.ed. n. 862 compreso il guado posto a valle del ponte sul rio San Nicolò, proseguendo verso il campeggio "Vidor", seguendo la viabilità interna al campeggio e ricongiungersi alla strada comunale della Val de Sèn Nicolò.

AVVERTE CHE

- A norma dell'art. 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- A norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione è data facoltà di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- Ai sensi dell'art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.

La presente ordinanza ha validità fino alla sua revoca che avverrà dopo i lavori di messa in sicurezza della strada.

DISPONE

- la pubblicazione della presente:

all'Albo Telematico	In corrispondenza dei divieti di transito
---------------------	---

- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Comandante dei Vigili del Fuoco volontari	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale
Al Servizio Polizia Locale	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Al servizio 118
Croce Rossa Italiana Comitato di Vigo di Fassa		

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Dell'agiacoma dott. Tullio

